

N. 00901/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00975/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 975 del 2013, proposto da:

Consorzio Stabile Olimpo, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano sito in Palermo, via N. Morello N.40;

contro

Comune di Palermo in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Lauria, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale del Comune di Palermo sito in piazza Marina N.39;

nei confronti di

Sispi Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Ferina, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Filippo Ferina sito in Palermo, via Marchese Ugo N. 26;

per l'annullamento

- della Determinazione Sindacale n. 58 del 28.03.2013, avente ad oggetto: Annullamento in autotutela della Determinazione Sindacale n. 39 del 08.03.2013 con ad oggetto: Nomina Messi Notificatori ai sensi della L. 269/2006, art. 1, commi 158-159;

- della nota del 29.03.2013 di trasmissione, a mezzo PEC, del SISPI S.p.a., della stessa Determinazione Sindacale n. 58 del 28.03.2013;

- dell'eventuale provvedimento di sospensione e/o revoca del servizio (ove esi-stente), mai notificato alla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo e di Sispi Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come

specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 29 aprile 2013 e depositato il successivo 14 maggio, il consorzio ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe articolando le censure di: Violazione ed errata applicazione degli artt. 200 e 201, comma 3°, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada); Violazione e falsa applicazione dell'art. 200 della legge reg. n. 16/1963 e s.m.i. (O.R.E.L.); Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 158 e 159 della legge n. 296/2006; Violazione ed errata applicazione degli artt. 383 e ss. del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada); Violazione dell'art. 2700 cod. civ.; Violazione degli artt. 137 e ss. del c.p.c.; Motivazione perplessa insufficiente e contraddittoria; Ingiustizia manifesta; Difetto d'istruttoria.

Sostiene parte ricorrente che in violazione delle disposizioni di legge che regolano l'istituto, il comune di Palermo ha adottato la determinazione impugnata sull'erroneo presupposto che i messi comunali notificatori debbano necessariamente essere dipendenti del comune, fondando il proprio convincimento su un'isolata pronuncia del Tribunale civile di Perugia, in contrasto con la più che consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione e di quella amministrativa, TT.AA.RR. e Consiglio di Stato.

Si sono costituiti i soggetti intimati che, con rispettive memorie, hanno replicato alle argomentazioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Punto focale della presente controversia è la natura che deve assumere il rapporto tra i messi comunali e l'ente locale per il quale operano ed, in particolare, se tale rapporto debba necessariamente essere dipendente ovvero se possa assumere anche la veste di un rapporto libero professionale.

Invero l'art. 201 del codice della strada, che attribuisce ai messi comunali il compito di notificare i verbali di accertamento delle infrazioni al codice della strada, non fornisce alcuna indicazione circa la natura che deve assumere il rapporto tra il messo comunale e l'ente locale, e la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR., puntualmente richiamata in ricorso, ha sempre ritenuto che l'attività di messo notificatore possa essere svolta indifferentemente in regime di subordinazione, di autonomia, ovvero attribuendo l'incarico a soggetti "messi a disposizione del Comune da altro operatore al quale legittimamente sia stato affidato il servizio, purché le relative funzioni siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune" (Cons. di Stato, VI, n. 4906 del 3 settembre 2003).

La possibilità che il rapporto che lega l'ente locale con il soggetto a cui viene attribuita la qualifica di messo notificatore possa assumere svariate forme, e non necessariamente quella del rapporto dipendente subordinato, risulta viepiù confermata dal disposto dei commi 158 e 159 della legge 296/2006, che esplicitamente consentono l'attribuzione della qualifica a soggetti diversi dai pubblici dipendenti.

In definitiva il provvedimento impugnato risulta ancorato esclusivamente ai principi desumibili dalla pronuncia del Tribunale di Perugia ivi citata, che risulta però del tutto minoritaria, per non dire isolata, rispetto all'intero spettro della giurisprudenza civile ed amministrativa che, dalla lineare e condivisibile lettura delle norme che vengono in rilievo, è giunta a conclusioni opposte.

In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio vengono poste a carico del comune di Palermo, e liquidate come da dispositivo, mentre possono essere compensate tra parte ricorrente e la SISPI, in considerazione della posizione processuale assunta da tale società.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore del consorzio ricorrente, in € 3.000,00, oltre accessori di legge; compensa le spese tra parte ricorrente e la SISPI s.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)